

Accordo per lo svolgimento del servizio di mediazione ex art.6 comma 1 lett t d.m. 150/2023

Premesso

- Che gli organismi di mediazione, così come espliciti nel documento allegato, sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- Che il D.Lgs. 28/2010, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Che il citato D.lgs., stabilisce, all'art.4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di Mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'Ente;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogniquale volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art. 6, comma 1, lett.t, del DM 150/2023, sancisce che gli Organismi di mediazione possono stipulare con altri Organismi accordi per lo svolgimento del servizio di mediazione, avvalendosi quindi delle altrui strutture, del personale e dei mediatori

Tanto premesso

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo, stabiliscono che per la durata di anni 5 a far data dal 01/03/2024, metteranno rispettivamente e reciprocamente a disposizione i propri mediatori e le proprie sedi – come individuate negli appositi elenchi e regolarmente accreditate presso il Ministero della Giustizia. La durata prevista sarà, di volta in volta, rinnovata automaticamente per ulteriore anni 5 e sino alla comunicazione di indisponibilità dell'Organismo di mediazione aderente.
- Sono Organismi aderenti al presente accordo gli Organismi di Mediazione inseriti negli allegati atti di adesione. In qualunque momento, e senza necessità di motivazione, ciascun Organismo aderente potrà revocare la propria adesione, notificando apposita dichiarazione di revoca di adesione, notificandola al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, ed all' altro Organismo aderente. La revoca della propria adesione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica. L'Organismo che abbia revocato la propria adesione dovrà consentire il completamento delle procedure in corso al momento dell'effetto della revoca.
- L'Organismo aderente si impegna a comunicare senza indugio l'eventuale sospensione o cancellazione dal Registro degli Organismi di Mediazione dell'Organismo.
- Sono sedi condivise quelle indicate da ciascun Organismo aderente nell'atto di adesione e nei successivi atti di variazione.
- Ciascun Organismo aderente potrà modificare l'elenco delle sedi condivise, compilando apposito atto di variazione sedi e notificandolo al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, ed all' altro Organismo aderente.
- L'Organismo aderente che abbia necessità di utilizzare la sede condivisa da altro Organismo aderente, si impegna a tramettere all'Organismo titolare della sede di interesse comunicazione redatta secondo il modello allegato, non oltre 5 giorni dal ricevimento della domanda di mediazione.

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo si impegnano, al momento del deposito di una istanza di mediazione avente competenza territoriale per cui è necessaria ricevere disponibilità da altro Organismo aderente, a:
 - 1) contattare con la massima celerità l'Organismo ospitante concordando l'organizzazione e le modalità di espletamento della convenzione, provvedendo inoltre a rendere edotte le parti e gli assistenti legali della convenzione, dei dati della sede e dell'Organismo ospitante;
 - 2) Concordare con l'Organismo ospitante la data di primo incontro e quelle successive, specificandone la tipologia (telematica o in presenza/mista);
 - 3) Trasmettere all'Organismo ospitante ogni atto, di invito e rinvio prodotto per il procedimento, tramite PEC ;
- Gli Organismi di mediazione ospitati, compatibilmente con le esigenze di professionalità, capacità e principi di rotazione, nelle procedure di mediazione in presenza/miste (quindi con effettivo utilizzo ed occupazione della sede in convenzione) si impegnano, ove possibile, a concordare con l'Organismo ospitante la nomina di un mediatore di quest'ultimo. Tale impegno, non vincolante, e' da considerarsi utile per l'effettiva funzionalità della convenzione, fatta salva la facoltà delle parti di indicare congiuntamente mediatore o diversi accordi tra gli Organismi aderenti da valutarsi per singola procedura.
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo si impegnano a che le sedi date in disponibilità siano sempre accoglienti per l'utenza, provviste di un servizio funzionale di segreteria e con la disponibilità di un mediatore in loco, oltre ad essere dotate di strumentazioni tecnologiche e di connessione, anche al fine dell'espletamento delle procedure telematiche.
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo si obbligano a comunicare, nel caso di cessazione del servizio ed/o delle funzionalità delle proprie sedi ovvero in caso di volontà a non prestare più le proprie sedi, a comunicare con la massima celerità tale cosa agli altri Organismi aderenti oltre che al responsabile del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia.
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo possono concludere, parallelamente al presente, accordi individuali con altri Organismi.
- Gli Organismi di mediazione ospitati in virtù del presente accordo, nei casi in cui la disponibilità ricevuta sia relativa al solo utilizzo della sede e con l'impiego di un mediatore proprio, dichiarano rispettivamente e reciprocamente di manlevare l'Organismo ospitante, relativamente ai profili di responsabilità professionale del mediatore e dell'Organismo di mediazione.
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono che le attività procedurali previste ai fini della convocazione, tenuta del registro degli affari di mediazione e adempimenti amministrativi, restano esclusivamente a carico dell'Organismo ospitato ove la procedura di mediazione è stata depositata, salvo diverso accordo.
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono e si obbligano al riconoscimento, da parte dell'Organismo ospitato in favore di quello ospitante, di un rimborso spese da commisurarsi così' come esplicito nelle tabelle allegate e la cui rendicontazione dovrà' essere effettuata, dalla parte diligente, ogni 6 mesi.
- Gli Organismi ospitanti hanno la facoltà di rinunciare al contributo spese maturato.
- Gli Organismi aderenti si obbligano, con la massima celerità, ognuno a propria cura, a comunicare il presente accordo al responsabile del registro presso il Ministero della Giustizia ed a pubblicare l'accordo sul proprio dominio web, esplicitando la data, l'oggetto e la durata dell'accordo.

- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono che, nel caso di sospensione, abrogazione o altra causa che renda inapplicabile le determinazioni di spesa, così come in vigenza previste dal D.M. 150/2023, quanto regolamentato nelle condizioni economiche del contributo spese previsto, sia provvisoriamente sospeso, riservando agli Organismi ospitati ed ospitanti i trattamenti economici che verranno quindi concordati all'esigenza.
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono che le eventuali convenzioni precedentemente stipulate a questo accordo(ex art. 7 comma 1 d.lgs 28/2010), da e fra gli stessi, vengano sostituite dalla presente scrittura.
- Gli Organismi di mediazione aderenti si impegnano, ai fini della validità della presente convenzione, ex art. 6 lett t d.m. 150/2023, a comunicare la presente, ognuno per proprio conto, al responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione (pec: mediazioneformazione.dgcivile.dag@giustiziacert.it) oltre a provvedere alla pubblicazione sul proprio sito web .
- Gli Organismi di mediazione aderenti al presente accordo convengono che sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - ad un tentativo di conciliazione da svolgersi nel circondario del tribunale di Roma presso un Organismo di mediazione, comunque non aderente alla associazione UIOM. In caso di conclusione del procedimento di mediazione senza raggiungimento di un accordo la controversia sarà devoluta ad un arbitro collegiale composto dai membri del direttivo UIOM. Qualora uno dei membri del direttivo si trovasse in conflitto di interesse o in condizioni di non poter garantire la propria imparzialità, sarà sostituito a cura dei restanti membri del medesimo direttivo

**CONDIZIONI ECONOMICHE
MODALITA' DETERMINAZIONE CONTRIBUTO SPESE**

A) Per le procedure esclusivamente telematiche con mediatore dell'odm ospitato, senza tenere conto del numero di centri di interesse, esito, applicazione tabella A.

SCAGLIONE VALORE	RIMBORSO DOVUTO ALL'ODM OSPITANTE
FINO A € 1.000	€ 10
DA € 1.001 A € 50.000	€ 20
OLTRE € 50.000	€ 30

B) Per le procedure in presenza o miste presenza/telematico (effettivo impiego materiale della sede), con mediatore dell'odm ospitato, con importo da ritenersi applicabile per OGNI CENTRO DI INTERESSE .

FINO A € 1.000	€ 15	+ € 30 PER CIASCUN INCONTRO
DA € 1.001 A € 50.000	€ 30	SUCCESSIVO AL SECONDO
OLTRE € 50.000	€ 40	

C) In caso di mediatore dell'odm ospitante con importo da ritenersi applicabile per OGNI CENTRO DI INTERESSE ed in aggiunta a quanto riconosciuto in base alle tipologie previste ai punti A) e B).

SCAGLIONE VALORE	PRIMO INCONTRO	SUCCESSIVI (applicazione tabella A)
FINO A € 1.000	€ 38 X PARTE	
DA € 1.001 A € 50.000	€ 75 X PARTE	75% MINIMI TABELLA A
OLTRE € 50.000	€ 100 X PARTE	

